



# COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

## REGOLAMENTO

per l'applicazione della

## TASSA RIFIUTI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 17/5/2004  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 19 marzo 2007

## INDICE

### Titolo primo

#### Premessa Elemento del tributo

Articolo		Pagina
1	Oggetto	3
2	Zone di applicazione	3
3	Presupposto della tassa	3
4	Soggetti passivi	3
5	Esclusioni	4
6	Commisurazione delle superfici	4
7	Locali tassabili	5
8	Aree tassabili	6
9	Locali ed aree destinate ad attività stagionali	6
10	Locali ed aree non utilizzati	6
11	Deduzioni	7
12	Riduzioni di tariffa	7

### Titolo secondo

#### Tariffazione

Articolo		Pagina
13	Obbligazione tributaria	8
14	Esenzioni e riduzioni	8
15	Riduzioni individuali	8
16	Copertura delle esenzioni e riduzioni	8
17	Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio	9
18	Gettito del tributo	9
19	Unità immobiliare ad uso promiscuo	9
20	Tassa giornaliera di smaltimento	9

### Titolo terzo

#### Denunce, accertamento, riscossione, sgravi

Articolo		Pagina
21	Denunce	11
22	Denuncia di variazione	11
23	Accertamento	11
24	Riscossione	12
25	Mezzi di controllo	12
26	Modalità dei rimborsi	12

**Titolo quarto****Sanzioni, disposizioni finali**

Articolo		Pagina
27	Il funzionario responsabile	13
28	Sanzioni ed interessi	13
29	Norme finali	13

ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE

ALLEGATO "B"

ELENCO DELLE LOCALITA', DELLE VIE E DELLE PIAZZE NELLE QUALI E' ISTITUITO IL SERVIZIO

## **TITOLO I**

### **PREMESSA**

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio e smaltimento finale è svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale ed è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 29.9.2003.

La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni del D.Lgs. 22/97, nonché alla suddetta deliberazione comunale.

### **ELEMENTO DEL TRIBUTO**

#### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Soriso della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come "decreto 507".

#### **Art. 2 - Zone di applicazione**

L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale in cui è attuato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in regime di privativa, come indicato nello stradario delle zone servite allegato al presente regolamento sotto la lettera "B".

#### **Art. 3 - Presupposto della tassa**

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2. Sono, comunque escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, eccetto quelle occupate o detenute in via esclusiva (es. alloggio del portiere).

Per l'abitazione colonica o altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

#### **Art. 4 - Soggetti passivi**

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art.3, con vincolo di solidarietà tra componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

### **Art. 5 - Esclusioni**

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate nonché quelli che risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche in circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata documentazione qualora non siano oggettivamente riscontrabili.

Non sono soggetti alla tassa ai sensi del comma 2, dell'art. 62 del decreto 507:

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,70 dove non è possibile la permanenza;
- le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile;
- balconi e terrazze scoperte;
- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- unità immobiliari prive di mobili e suppellettili;
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;
- cavedi di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
- porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose, istituti scolastici;
- edifici o loro parti in cui viene esercitata l'attività di qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso (cori, cantorie, sacrestie e simili).

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrono le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del Decreto 507;

Non sono soggetti alla tassa le aree e i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.

### **Art. 6 – Commisurazione delle superfici**

Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo ai locali ed alle aree di cui al precedente articolo. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso e per difetto al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore o inferiore al mezzo metro quadrato;

Non si tiene conto delle superfici o della parte delle medesime dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune;

### **Art. 7 - Locali tassabili**

Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la dimensione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a. tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre ecc.) esclusi i locali adibiti a ricovero del bestiame, ovvero destinati a fienili, e/o ricovero macchinari ed attrezzi per la lavorazione dei campi e le serre a terra;
- b. tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c. tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese le edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d. tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superficie all'aperto utilizzate sia direttamente per le attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e. tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f. tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché stazioni di qualsiasi genere;
- g. tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sede degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.;
- h. tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste al pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluso le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

### **Art. 8 - Aree Tassabili**

Si considerano aree tassabili:

- A. tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- B. tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- C. le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- D. qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, diverse dalle aree a verde, anche se costituiscono pertinenza od accessorio di locali diversi da quelli adibiti a civile abitazione.

### **Art. 9 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali**

Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30%.

La predetta riduzione compete quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

### **Art. 10 - Locali ed aree non utilizzate**

La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzate purché risultino predisposte all'uso.

I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento. Qualora sia arredato solo parte dell'abitazione sarà considerata tassabile tutta la superficie dell'alloggio.

I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

### **Art. 11 - Deduzioni**

Sono tassate al 50% le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite (operative o pertinenziali), diverse dalle aree a verde, e connesse ad immobili non destinati a civili abitazioni.

### **Art. 12 - Riduzioni di tariffa**

Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

a - abitazione con un unico occupante residente 20%

b - abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale condizione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando la abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune 10%

c - abitazione di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lettera b), risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno 20%

Le suddette riduzioni non sono cumulabili.

## TITOLO II

### TARIFFAZIONE

#### **Art. 13 - Obbligazione tributaria**

La tassa è corrisposta in base alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, per metro quadrato di superficie imponibile, per le categorie elencate nell'allegato A.

E' commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

La cessazione nel corso dell'anno da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- ❖ quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
- ❖ in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui è sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

#### **Art. 14 - Esenzioni e riduzioni**

Sono esenti dal tributo le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, titolari di pensioni sociali o minime e comunque assistite in modo continuativo dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati.

L'esenzione è concessa, con deliberazione della Giunta Comunale che definisce anche la durata della medesima, su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

E' inoltre concessa l'esenzione dal pagamento per la locale scuola elementare a condizione che sia impegnata nella raccolta differenziata e che siano concretamente introdotte attività di formazione sul tema della separazione dei rifiuti.

#### **Art.15 - Riduzioni individuali**

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 67, comma 2, del decreto 507, la Giunta Comunale, su richiesta scritta dell'interessato può deliberare una riduzione della tariffa ordinaria nei limiti indicati nel comma citato.

**Art.16 - Copertura delle esenzioni e riduzioni**

A partire dal Bilancio preventivo relativo all'esercizio 2005 è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle riduzioni ed esenzioni di cui al precedente art. 15.

**Art.17 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio.**

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiara l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno.

L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione dal parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

**Art. 18 - Gettito del tributo.**

La tassa è determinata, con delibera della Giunta comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art.61, commi 2 e 4 e dall'art. 67, comma 3, del decreto 507

Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, nè essere inferiore al 50% del costo medesimo.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana, gestiti in regime di privativa comunale, un importo pari al 6 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, di cui all'art. 2, terzo comma, numero tre, del D.P.R. 10/09/1982 n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

**Art. 19 - Unità immobiliare ad uso promiscuo**

Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

**Art. 20 - Tassa giornaliera di smaltimento**

E' istituita, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono temporaneamente, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua

messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quanto si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

La tassa è determinata in base alla superficie comunque occupata o detenuta e alla tariffa giornaliera, ossia alla tariffa annuale divisa per 365 e maggiorata del 50%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

La riscossione della tassa giornaliera avviene mediante versamento diretto su conto corrente postale.

La tassa giornaliera non è dovuta quando l'importo del tributo, comprendente tassa e addizionali, risulta inferiore a € 2,50.

## TITOLO III

### DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE - SGRAVI

#### **Art. 21 - Denunce**

La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.

Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.

Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30.05.89, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'ufficio tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 20, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

#### **Art. 22 - Denuncia di variazione.**

La denuncia di cui all'art. 21, comma primo, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 21, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 9, 12 e 15.

#### **Art. 23 - Accertamento**

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia l'ufficio comunale provvede ad emettere avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio entro i termini e con le modalità previste dall'art. 71 del decreto 507.

La variazione dell'ammontare della tassa dovuta unicamente variazione della tariffa non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti nuovi accertamenti.

#### **Art. 24 - Riscossione**

Gli importi dovuti per tassa, addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei cui all'art. 72 del decreto 507 sono riscossi direttamente mediante emissione, a cura dell'Ufficio Tributi, di avviso di pagamento contenente l'indicazione dell'importo dovuto da corrispondere in quattro rate mensili.

L'importo dovuto, a titolo di tributo e addizionali, deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il tributo annuo non è dovuto quando l'importo complessivo, comprendente tassa e addizionali, è inferiore a 5,00 euro. Non è consentita la rateazione per importi complessivi inferiori a 20,00 euro.

In caso di difficoltà operative accertate, la Giunta Comunale può stabilire con proprio atto che la riscossione sia effettuata avvalendosi delle procedure previste dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

#### **Art. 25 - Mezzi di controllo**

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire, o a trasmettere, atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. L'ufficio comunale può inoltre riutilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere agli uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.

In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

E' fatto salvo in ogni caso il recupero delle somme evase e delle relative soprattasse e sanzioni pecuniarie.

#### **Art. 26 - Modalità dei rimborsi**

I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel comma 6 dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro il termine di legge, con le procedure previste dal D.P.R. 28.1.1988, n. 43.

## **TITOLO IV**

### **SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 27 - Il funzionario responsabile**

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale. Della nomina si provvede a dare comunicazione al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

#### **Art. 28 - Sanzioni ed interessi**

Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.

Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionali si applicano gli interessi al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno.

La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

#### **Art. 29 - Norme finali**

Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente approvato con delibera Consiliare n. 3 del 1.4.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con le presenti norme.

## ALLEGATO "A"

### CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI RIFIUTI.

#### CATEGORIA -A-

- ❖ Locali destinati ad uso abitazione, compresi i vani accessori (anticamere, corridoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) e le autorimesse annesse al servizio dell'abitazione.
- ❖ Aree scoperte ad uso privato, che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali assoggettabili a tassa e sulle quali si svolge attività idonea alla produzione di rifiuti urbani.
- ❖ Alberghi, locande, simili, per i locali dove non si preparano e consumano pasti.

#### CATEGORIA -B-

- ❖ Locali destinati ad uso uffici pubblici, professionali, commerciali, ambulatori medici, istituti di credito, di assicurazione, compresi i vani accessori e secondari.

#### CATEGORIA -C-

- ❖ Locali destinati ad esercizi commerciali (negozi, retro, magazzini) per la vendita di generi alimentari e fiori.
- ❖ Aree adibite a banchi di vendita all'aperto, per la vendita dei suddetti generi.
- ❖ Bar, caffè, locali di ristoranti, trattorie, alberghi e simili dove si preparano o consumano vivande.
- ❖ Locali di ritrovo e spettacolo, anche all'aperto.

#### CATEGORIA -D-

- ❖ Locali destinati ad esercizi commerciali (negozi, retro, magazzini) per la vendita di generi non alimentari.
- ❖ Aree adibite a banchi all'aperto per la vendita di suddetti generi.

#### CATEGORIA -E-

- ❖ Locali destinati a stabilimenti industriali, laboratori artigianali e insediamenti agricoli, limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi.
- ❖ Autorimesse a servizio di terzi, officine di riparazione veicoli.

#### CATEGORIA -F-

- ❖ Sede di collettività, collegi, asili, oratori.
- ❖ Sedi di associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva e ricreativa. Sale cinematografiche e teatrali.
- ❖ Impianti o aree destinate all'attività sportiva, con esclusione della parte di esse riservata, di norma, ai soli praticanti.

ALLEGATO "B"

## ELENCO DELLE LOCALITA', DELLE VIE E DELLE PIAZZE NELLE QUALI E' ISTITUITO IL SERVIZIO

Vicolo	BOZZA
Via	CAMPOLUNGO
Località	CASCINA SCIORESTINA
Via	COSTANTINO SACCHI
Vicolo	CUCCIOTTI
Via	DANTE ALIGHIERI
Via	DON PIETRO MAZZOLA
Largo	ENRICO MONGINI
Via	GIACOMO RAVIZZA
Via	GIULIA FORNARA
Largo	MARCONI
Via	MONS. GAETANO MONGINI
Via	NINO ZUCCA
Via	ONORATO MONGINI
Via	PER AUZATE
Via	PER POGNO
Località	PIANEZZA
Vicolo	POZZARELLI
Via	PREVA
Strada	PROVINCIALE N. 44
Viale	RIMEMBRANZE
Via	ROMA
Casale	RONCALLO
Vicolo	SANTA LUCIA
Via	TERESA BAGARELLI
Piazza	UMBERTO I
Via	VALSESIA
Via	VENERABILE GIUSEPPE PICCO
Via	VICINALE DI FARINA
Via	VITTORIO EMANULE II
Via	XX SETTEMBRE